



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 141**

**16 Ottobre 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Blocco compensazioni: i dati e le informazioni al fisco possono sbloccare il pagamento**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in occasione di un'interrogazione parlamentare (n. 5-00537 del 27.09.2018) sono stati forniti alcuni **chiarimenti relativamente allo sblocco delle compensazioni "intercettate" dal fisco**. Ricordiamo che con **provvedimento n.195385/E del 28.08.2018** l'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 all'istituto delle compensazioni. Al fine di consentire la verifica delle compensazioni con profili di rischio, è stato introdotto il comma 49-ter all'articolo 37 del DL n. 223/2006 che **consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione del modello F24**. Con il provvedimento in commento l'Agenzia delle Entrate ha

specificato i **criteri che saranno utilizzati in vista del potenziale blocco** (tipologia di debito pagato, del credito compensato, dati presenti in anagrafe tributaria, compensazioni effettuate dai soggetti indicati nel modello), **circostanza che potrebbe ricorrere**, ad esempio, **qualora il contribuente sia interessato da un blocco delle compensazioni per somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, oppure nel caso di precedenti penali per illeciti tributari riguardanti l'indebita compensazione**. Con l'interrogazione parlamentare viene precisato che i blocchi vengono attivati sulla base di criteri selettivi di rischio. **Si esclude**, pertanto, **l'applicazione generalizzata del blocco a tutte le compensazioni del contribuente**. Inoltre, **nel caso in cui il contribuente fornisca dati ed informazioni rilevanti, l'Agenzia delle Entrate può provvedere allo sblocco dei pagamenti anche in data antecedente rispetto al periodo di sospensione di 30 giorni**.

## Premessa

---

Con legge n. 205/2017 il legislatore, attraverso l'introduzione del comma 49-ter all'articolo 37 del DLn.223/2006, ha **integrato le disposizioni in materia di compensazione introducendo la possibilità – in capo all'Agenzia delle Entrate – di sospendere per 30 giorni le operazioni che presentano profili di rischio**. Con **provvedimento n. 195385/E del 28.08.2018**, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito le disposizioni operative del blocco delle compensazioni, precisando i criteri di valutazione sulla base dei quali verranno effettuate le operazioni di verifica.

Secondo le istruzioni fornite, i pagamenti tramite compensazione potranno considerarsi perfezionati, in assenza di blocco, con lo **spirare del trentesimo giorno dalla presentazione della delega di pagamento tramite modello F24**. In caso contrario la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti / compensazioni si considerano non effettuati.

Ricordiamo che la disciplina della sospensione e del blocco delle compensazioni trova applicazione solo a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 29.10.2018.

## Accollo fiscale


---

Stante la possibilità di ricondurre l'accollo all'istituto generale previsto dal codice civile, il legislatore, **dando attuazione a tale istituto nell'ordinamento tributario**, lo ha **caratterizzato in maniera specifica**, stabilendo, ad esempio, che il contribuente (debitore originario) non sia mai liberato.

Come chiarito dalla **Cassazione con sent. SU n. 28162/2008**, assumere l'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non comporta il subentro nella **posizione di contribuente** o di **soggetto passivo** del rapporto tributario, ma l'acquisizione della qualità di **obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale**, tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti *"i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale"*.

---

---



## Osserva

L'accollante interviene quindi solo nel **"fenomeno economico"** collegato alla tassazione, che rimane in capo al contribuente. L'accollante potrà quindi sostenere, in luogo dell'accollato, il pagamento della/delle imposte, ma non potrà sostituirsi in alcun modo al soggetto passivo.

### Il blocco e la sospensione delle compensazioni

Con provvedimento **n.195385/E del 28.08.2018** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio, a decorrere dal prossimo 29.10.2018, sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione** di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, utilizzando criteri riferiti:

- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di debiti iscritti a ruolo, a decorrere dal 29.10.2018, **i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.**

Per i **modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, **viene comunicato** al soggetto che ha inviato il modello F24 **se la delega di pagamento è stata sospesa**. Nella medesima ricevuta viene **indicata anche la data di**

**fine** del periodo di sospensione, che **non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24**. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento.

## Osserva

Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se in esito alle verifiche effettuate, **l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato**, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. **Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.**

Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l'Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

**In assenza di comunicazione di scarto del modello F24, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.**

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

### **I chiarimenti forniti in occasione dell'interrogazione parlamentare**

Come anticipato in premessa, in occasione dell'**interrogazione parlamentare n. 5-00537 del 27.09.2018** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle modalità pratiche di sblocco e sblocco delle compensazioni. Viene innanzitutto specificato che le **operazioni di compensazione possono essere bloccate solamente se vengono ravvisati profili di rischio**: è da escludere, ad esempio, il blocco di tutte le compensazioni di un contribuente.

Viene inoltre evidenziato che **saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.** I criteri forniti hanno il solo scopo di consentire di applicare, in concreto, i parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione.

I parametri di selezione, in ogni caso, **saranno progressivamente perfezionati allo scopo di limitare la selezione di operazioni legittime, nonché di migliorare l’efficacia della procedura, finalizzata a consolidare lo strumento della compensazione.**

Qualora sia oggetto di sospensione una procedura di compensazione perfettamente regolare, il contribuente **ha la possibilità di inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi ed i dati utili per lo sblocco del modello F24:** qualora sia chiarita la propria posizione il contribuente può richiedere ed ottenere, anche **in anticipo rispetto al periodo massimo**, la **finalizzazione del pagamento (senza sanzioni).**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti